

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Prof. Avv. Toti S. MUSUMECI
Avv. Stefano ALTARA
Prof. Avv. Eva DESANA
Avv. Elisa TORNAVACCA
Avv. Marco LAZZARIN
Avv. Francesco SALINAS
Avv. Ivan UGLIO
Avv. Vittorio SQUAROTTI

Avv. Stefano BALZOLA
Avv. Anna GARBAGNI
Avv. Roberto CASTELLI
Avv. Anna WERTHMÜLLER
Avv. Federico MAGLIANO
Avv. M. Elodie MUSUMECI

Avv. Nicoletta DOMENICHINI
Avv. Francesca FONZETTI
Avv. Chiara CARRIGNANO
Avv. Carlotta PASTORE
Avv. Giuseppe VECERA
Avv. Michela MORETTI
Dott.ssa Deniz Ali ASGHARI KIVAGE

Consulente
Prof. Avv. Paolo GALLO

CONSOB

Prot. 0037286/16 del 13/05/2015



A mezzo corriere Traco
Onorevole Consob
Divisione Strategie Regolamentari
via G.B. Martini n. 3
00198 ROMA

DS R
C2

Torino, 10 maggio 2015

Osservazioni al documento di consultazione Consob

eva.desana@madlex.it
elodie.musumeci@madlex.it

Onorevole Consob,
con riferimento al documento di consultazione "Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob del 22 aprile 2015", procedimento regolato dalla Delibera 19 dicembre 2013, n. 18750, formuliamo le seguenti rispettose osservazioni.

1. Premessa

In via preliminare ci pare opportuno premettere che le modifiche che l'Autorità in indirizzo intende adottare dovrebbero tenere conto non soltanto delle indicazioni provenienti dalle recenti sentenze del Consiglio di Stato, nn. 1595 e 1596 del 26 marzo

Tel. +39-(0)11 2170911 - Fax +39-(0)11 2170900

segreteria@madlex.it - www.madlex.it - Cod. Fisc. e P.Iva 09078260016

TORINO
10121 - Via E. De Sonnaz, 14

MILANO
20122 - Piazza E. Duse, 1

ROMA
00198 - Largo Messico, 7

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

2015 (citate nel documento di consultazione della CONSOB), rese nelle controversie che vedono contrapposte alla CONSOB rispettivamente la Banca Profilo (e alcuni suoi esponenti) e il socio di controllo di Banca Profilo, Arepo S.p.a., ma altresì delle statuizioni contenute nella pronuncia della Corte EDU del 4 marzo 2014, divenuta definitiva il 7 luglio 2014, nota come *affaire Grande Stevens et autres c. Italie*¹, richiamata dalle stesse pronunce del Consiglio di Stato¹.

Con tale decisione, i Giudici di Strasburgo, oltre ad aver accertato che la disciplina italiana in tema di abusi di mercato introdotta nel TUF, d.lgs. 58 del 1998, contrasta con il divieto di perseguire e punire il medesimo fatto illecito due volte (c.d. *ne bis in idem*) sancito dall'art. 4 del Protocollo 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU), hanno infatti altresì riconosciuto che il procedimento che si svolge avanti alla CONSOB per l'accertamento dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato non garantisce l'equo processo prescritto dall'art. 6 della CEDU (che impone tra l'altro lo svolgimento di un'udienza pubblica). Pertanto riteniamo che affinché il procedimento sanzionatorio CONSOB possa andare esente da vizi sia necessario conformarsi anche alle prescrizioni della Corte Europea.

Nell'*Affaire Grande Stevens* i Giudici europei, qualificando le sanzioni amministrative in tema di *market abuse* come sostanzialmente penali, hanno stigmatizzato il mancato invio agli incolpati della Relazione Conclusiva dell'U.S.A. e l'assenza di un'udienza di fronte ai Commissari, statuendo che "*la procédure devant la CONSOB ne satisfaisait pas à toutes les exigences de l'article 6 de la Convention [...]*"; analoghe conclusioni sono state espresse con riferimento alla sua imparzialità e indipendenza: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ammesso che, benché la normativa italiana all'epoca in vigore (costituita, quanto alla normativa secondaria, dalla delibera n. 15086 del 21 giugno 2005 e n. 12697 del 2 agosto 2000, recentemente sostituite dalla delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013) prevedesse una certa separazione fra gli organi incaricati dell'inchiesta (la Divisione *Insider Trading* e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, di seguito "U.S.A.") e l'organo competente a decidere sull'esistenza dell'infrazione (i Commissari), nondimeno si trattasse di divisioni di una stessa Autorità amministrativa, che agiva sotto l'autorità e la vigilanza di uno stesso Presidente.

Fermo quanto stigmatizzato in relazione al procedimento sanzionatorio Consob, la Corte EDU ha proseguito nella motivazione della sentenza 4 marzo 2014 mitigando la portata delle statuizioni ed ha affermato che, affinché nel caso in esame si potesse ritenere sussistente una violazione dell'art. 6 CEDU (che impone lo svolgimento di un processo equo) era necessario verificare che le relative garanzie non fossero state assicurate neppure nel successivo procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni irrogate dalla CONSOB, celebrato avanti alla Corte d'Appello di Torino (cfr par. 138 della sentenza della Corte EDU). E nel caso di specie è risultata accertata la violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto è stato ritenuto provato che l'udienza tenutasi di fronte al collegio

¹ Benché i rilievi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle pronunce del Consiglio di Stato si appuntino sul procedimento sanzionatorio previgente, regolato, oltre che dagli artt. 187-*septies* TUF 58/98 e 24 l. 262 del 2005, dalle delibere CONSOB n. 15086 del 21 giugno 2005 e n. 12697 del 2 agosto 2000, essi possono egualmente riferirsi anche alle nuove regole adottate dalla CONSOB con la delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, oggetto del documento di consultazione, che non ha eliminato i punti di criticità stigmatizzati nelle citate sentenze.

torinese non si era svolta in forma pubblica, ma si era tenuta in Camera di Consiglio, mentre l'art. 6 CEDU prescrive che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti [...]".

Occorre altresì tenere conto del fatto che le statuizioni della Corte EDU hanno ridimensionato la portata della decisione n 20935 assunta il 30 settembre del 2009 dalle Sezioni Unite della Cassazione nel medesimo *affaire* Grande Stevens (e in altre quattro parallele sentenze assunte con riferimento alla stessa vicenda), richiamate nel documento di consultazione; è ben vero che tali decisioni avevano, tra l'altro, escluso l'esistenza di vizi nel procedimento amministrativo che si era svolto di fronte all'Autorità di Vigilanza e al cui esito erano state irrogate severe sanzioni per l'illecito di manipolazione del mercato, ma è altrettanto vero che proprio quella vicenda, riesaminata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, ha condotto a ben differenti conclusioni, nei termini sopra ricordati. Ora, poiché il nostro ordinamento è tenuto, in forza dell'art. 117 Cost. a conformarsi alle Convenzioni internazionali, tra cui appunto la CEDU, non può non tenersi conto delle statuizioni della Corte EDU che di tale Convenzione offrono un'interpretazione, per così dire, autentica. Non va peraltro dimenticato che la più autorevole dottrina, da tempo, ha rilevato alcune criticità del procedimento sanzionatorio CONSOB, sia per quanto attiene al rispetto del principio del contraddittorio, sia per quanto concerne la separazione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie².

Quanto alle recentissime sentenze del Consiglio di Stato – avverso le quali risultano pendenti due ricorsi per Cassazione – ci sembra che nel documento di consultazione ne sia stata offerta una lettura riduttiva e che le modifiche suggerite alla delibera n. 18750 del 2013 non siano idonee a far venire meno le criticità rilevate dal Giudice amministrativo. In particolare, a nostro avviso non può considerarsi sufficiente ad assicurare il principio del contraddittorio – la cui osservanza è imposta dalla normativa primaria (art. 187-*septies* TUF, art. 195 TUF, art. 24 l. 262 del 2005)³ – la sola trasmissione ai destinatari della contestazione della Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, senza il contemporaneo invio della proposta sanzionatoria: al contrario il diritto di difesa dell'interessato e il rispetto del principio del contraddittorio impongono che il destinatario della contestazione possa controdedurre anche rispetto alla proposta sanzionatoria; tale convincimento è rafforzato dalla constatazione che in materia di sanzioni amministrative per gli abusi di mercato il *range* tra il minimo e il massimo delle

² Ed infatti, seppure naturalmente con diverse sfumature, gli Autori che si sono occupati dell'argomento hanno manifestato riserve sull'effettivo rispetto del principio del contraddittorio e della separazione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie all'interno del procedimento CONSOB: *ex multis* Clarich-Zanettini, *Le garanzie del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle Autorità indipendenti*, in *Giur. Comm.*, 2013, I, 358 e segg. (sul punto 359); Rordorf, *Sanzioni amministrative e tutela dei diritti nei mercati finanziari*, in *Società*, 2010, 981 e segg., sul punto 991; Tonetti, *Il nuovo procedimento sanzionatorio della Consob*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2005, 1227, sul punto, 1231 e seguenti.

³ Come è stato rilevato dal Consiglio di Stato, nonché, già a margine della sentenza della Corte EDU, da alcuni suoi commentatori (tra i commenti editi, v. V. Zagrebelsky, *Le sanzioni Consob, l'equo processo e il ne bis in idem nella Cedu*, in *Giur. it.*, 2014, 1196 sul punto 1199; sia consentito anche rinviare a Desana, *Procedimento CONSOB e ne bis in idem: respinta l'istanza di rinvio*, *ivi*, 2014, 1642, sul punto, 1647).

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

sanzioni applicabili è amplissimo (ad esempio in materia di abusi di mercato, per l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato la sanzione va da un minimo di 100.000 euro ad un massimo di 25 milioni di euro).

Del pari non ci pare condivisibile la scelta di limitare la *disclosure* della citata Relazione ai soli destinatari della lettera di Contestazione che abbiano presentato deduzioni scritte e che abbiano formulato apposita istanza in tal senso. Né la sentenza della Corte EDU, né le sentenze del Consiglio di Stato sopra ricordate sembrano consentire di declinare il rispetto del principio del contraddittorio a seconda del maggiore o minore attivismo dei destinatari della sanzione. Anzi, lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza Profilo (n. 1596/2015, a pag. 39) afferma che *“Il principio del contraddittorio specificamente richiamato dal legislatore con riferimento ai procedimenti sanzionatori CONSOB implica, infatti, qualcosa di più: implica non solo che all’interessato deve essere assicurato il diritto di controdedurre rispetto all’addebito contestatogli, ma che la difesa debba poter interagire con l’accusa in tutte le fasi del procedimento, secondo modalità destinate a connotare in termini più dialettici il procedimento e a trasformarlo da procedimento inquisitorio a procedimento accusatorio, in cui l’interessato deve avere la possibilità di conoscere la proposta dell’Ufficio sanzioni e di replicare prima che la Commissione decida”*.

Peraltro, non si comprende il motivo per cui la relazione della Divisione competente eventualmente richiesta dall’U.S.A. ai sensi dell’art. 6 del regolamento (sia nella versione vigente, sia nella versione contenuta nel documento di consultazione) verrebbe trasmessa a tutti i destinatari della lettera di Contestazione, mentre la relazione dell’U.S.A. verrebbe inviata solo ad alcuni, con la ravvisabile conseguenza che il diritto di difesa e il principio del contraddittorio risulterebbero in parte conculcati.

Si formulano pertanto in calce alla presente alcune proposte di modifica agli articoli del regolamento del procedimento sanzionatorio adottato con la delibera del 19 dicembre 2013, n. 18750.

Si osserva, infine, che le modifiche del regolamento CONSOB, ove adottate nei termini suggeriti, potrebbero valere a sanare la conculcazione del principio del contraddittorio ma ci pare non potrebbero servire ad emendare tutti i vizi stigmatizzati dalla Corte EDU e dal Consiglio di Stato, essendo a tale fine necessario un intervento legislativo.

In particolare, la sola modifica del regolamento CONSOB potrebbe non essere sufficiente a sciogliere il nodo della mancata celebrazione di un’udienza pubblica, stigmatizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in rapporto alla nozione di equo processo di cui all’art. 6 della CEDU), né quello del difetto di compiuta separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie in capo alla CONSOB, ravvisato sia dalla Corte EDU sia dal Consiglio di Stato.

Riguardo all’udienza pubblica, nelle due coeve sentenze del 26 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha chiarito che in ossequio all’art. 6 della CEDU non sarebbe richiesto lo svolgimento di un dibattito a porte aperte avanti all’Autorità di Vigilanza, ma sarebbe sufficiente che sia assicurata la celebrazione di un’udienza pubblica nell’eventuale causa di opposizione alla sanzione amministrativa adottata a conclusione del procedimento; senonché il nostro ordinamento attualmente impone la tenuta di un’udienza “a porte aperte” soltanto nell’opposizione a sanzioni CONSOB in materia di abusi di mercato (art. 187- *septies* TUF), mentre per gli altri giudizi avverso sanzioni

CONSOB è previsto lo svolgimento in Camera di Consiglio (art. 195 TUF e analoga regola vale per le opposizioni alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, regolate dall'art. 145 del TUB, d.lgs. 385 del 1993). Per emendare tali vizi occorrerebbe quindi modificare le relative disposizioni di legge primaria (e in tale senso risulta essere stata presentata una proposta della Commissione Finanze e Tesoro⁴).

Con riferimento alla separazione tra uffici all'interno dell'Autorità di Vigilanza il discorso è perfino più complesso: come statuito nel par. 137 della sentenza EDU nell'*affaire* Grande Stevens la CONSOB non è un Giudice imparziale e indipendente ai sensi dell'art. 6 della CEDU; anche in questo caso la norma convenzionale sembra richiedere soltanto che il successivo giudizio di impugnazione delle sanzioni si svolga di fronte ad un Giudice che presenti tali connotati (quale è indubbiamente la Corte d'Appello). Più difficile è però assicurare il rispetto della normativa interna, dal momento che l'art. 24 della l. 262 del 2005 (ma anche gli art. 187-*septies*, 195 TUF) richiedono espressamente che il principio della separazione tra funzioni istruttorie e decisorie sia assicurato nello stesso procedimento amministrativo (come ricordato dal Consiglio di Stato nelle sentenze Profilo ed Arepo a p. 24 e seguenti) e non soltanto nella successiva opposizione che peraltro presenta carattere eventuale.

A tal fine sarebbe quindi necessario un più generale ripensamento dell'articolazione della CONSOB con riferimento all'esercizio del suo potere sanzionatorio (ma analoghe conclusioni valgono per le altre Autorità di Vigilanza egualmente contemplate dall'art. 24 della l. 262 del 2005, tra cui la Banca d'Italia).

2. Articolato contenente le proposte di modifica

CAPO II

Procedimento

Art. 4

(Avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale⁵. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.

2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso

⁴ VI Commissione permanente, Resoconto sommario n. 197 del 1° aprile 2014, Parere approvato dalla Commissione sull'atto del Governo 147.

⁵ Si fa presente che la sottoscrizione della lettera di contestazione da parte del Direttore generale alimenta ulteriormente il dubbio circa l'imperfetta separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, posto che il Direttore generale partecipa alla seduta della Commissione nel corso della quale viene decisa l'irrogazione della sanzione (o l'archiviazione).

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito internet dell'Istituto.

3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:

- a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;
 - b) la descrizione della violazione;
 - c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - c-bis) l'indicazione del numero univoco del procedimento;
 - d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;
 - d-bis) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento è consultabile nel sito internet della Consob, successivamente al perfezionamento delle procedure di notificazione ai soggetti interessati;
 - e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;
 - f-bis) ~~l'indicazione della facoltà di chiedere con istanza separata, da parte dei per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative prevista dall'articolo 6, comma 4, al fine di presentare proprie controdeduzioni scritte alla Commissione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della medesima relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;~~
 - g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
 - h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.
4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta.

* * *

Art. 5

(Diritto di difesa)

1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nella fase istruttoria mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. Inoltre, ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, ~~che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e formulato apposita istanza,~~ è trasmessa la relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2.

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.

3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e all'Ufficio Sanzioni Amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso.

4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente, anche con l'assistenza di terzi. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni.

All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Art. 6

(Fase istruttoria del procedimento)

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

2 Per quanto concerne la trasmissione della relazione ai soggetti interessati sono fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera della relazione stessa. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.

3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione finale nella quale esprime le proprie considerazioni in merito alla sussistenza ed alla gravità della violazione contestata e formula proposte motivate in ordine all'applicazione dei criteri per la quantificazione della sanzione e alla sua specifica determinazione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro quindici trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

* * *

Art. 8

(Fase decisoria)

1. Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso e della proposta di determinazione della sanzione, è trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, ~~che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e ne abbiano fatto espressa richiesta con istanza separata nei termini previsti dal medesimo articolo.~~

2. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative da parte dei soggetti destinatari della lettera di contestazione degli addebiti ~~che ne hanno fatto richiesta~~, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sarà preso in considerazione.

3. ~~Nel caso previsto al comma 1,~~ il II termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.

4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla sussistenza e alla gravità della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate.

5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.

6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda all'Ufficio Sanzioni Amministrative una relazione integrativa. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, comunicata la richiesta della relazione integrativa ai destinatari della lettera di contestazione, provvede alla trasmissione della relazione integrativa alla Commissione e contestualmente ai destinatari della lettera di contestazione entro 45 giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la

MUSUMECI, ALTARA, DESANA E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa. *Il termine di conclusione del procedimento dovrà essere tempestivamente aggiornato sul sito internet della CONSOB.*

Ringraziamo per l'opportunità di presentare nostri commenti al documento di consultazione e restiamo a disposizione di codesta onorevole Autorità per qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con ossequio.



Prof. avv. Eva Desana



avv. M. Elodie Musumeci